

Rifiuti, la classificazione cade in capo al produttore

La classificazione è un onere che ricade in capo al produttore dei rifiuti. Questi è tenuto ad assegnare il codice dell'elenco europeo dei rifiuti, per come è previsto dalla decisione della Commissione 2000/532/CE. Lo ha ribadito il dicastero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Mase) in una risposta del tre marzo 2025 ad un interpello del 4/9/2024 (prot. n. 0160173). L'interrogativo riguardava un impianto in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), che effettua pre-trattamento di rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 20 03 01), finalizzato a produrre combustibili da rifiuti o frazioni di sopravaglio o di sottovaglio. Il Mase, inoltre, precisa che è opportuno far riferimento alle linee guida SNPA sulla classificazione dei rifiuti approvate con decreto direttoriale n.47/2021. Poi, affronta un secondo quesito, relativo a un sofisticato aspetto tecnologico-ambientale. Si tratta della questione se tale impianto, pur dotato di tutti i presidi ambientali previsti, possa non procedere in sito alla biostabilizzazione della frazione di sottovaglio, poiché in grado di conferirla a impianti terzi di recupero energetico (R1) o, in via subordinata, di biostabilizzazione aerobica. Al quesito il Mase risponde facendo riferimento al fatto che spetta all'autorità competente che rilascia l'autorizzazione valutare la coerenza impiantistica con le previsioni e con le linee strategiche delineate dagli atti di pianificazione, oltre che con l'organizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti regionale. Nel far ciò precisa che «(...) l'elemento che distingue il trattamento meccanico dal trattamento biologico è l'effettuazione, nel secondo caso, di un processo di stabilizzazione dei rifiuti da destinare ai successivi trattamenti di recupero o smaltimento».

Giorgio Ambrosoli

© Riproduzione riservata

